

Allegato n. 2

CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISTO DI KIT E.L.I.S.A. PER RICERCA ANTICORPI VIRUS LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA

Kit E.L.I.S.A., metodo per competizione oppure indiretto con utilizzo Anticorpi HRP anti-ruminante, con utilizzo di piastre microtiter (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi vs la glicoproteina gP51 del virus della Leucosi Enzootica Bovina (BLV) in emosieri bovini e bufalini

Quantità: 231.000 determinazioni/anno

Durata: tre anni

La fornitura di ogni lotto di produzione deve essere corredata da un certificato di validazione prodotto dal Centro Nazionale di Referenza per lo studio dei *Retrovirus* correlati alle patologie infettive dei ruminanti (CERER) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e della Marche – Perugia, conformemente con quanto disposto dal Decreto Legge 196/99.

Requisiti richiesti: (**pena esclusione dalla gara**):

- Tempo totale previsto dalla procedura non deve essere superiore a 210 minuti (riferito al tempo totale di incubazione);
- Assenza di incubazione “overnight”;
- Corredo minimo del kit: piastre microtiter, soluzione di lavaggio, controllo positivo, controllo negativo, soluzione di arresto, reagente coniugato, substrato cromogeno (non ammesso OPD)

La Ditta partecipante dovrà inviare (pena esclusione dalla gara):

- Dossier di validazione;
- Procedura tecnica.

ART. 1 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA
--

I concorrenti prendono atto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, avente sede legale in Foggia, ha strutture diagnostiche ubicate sul territorio delle Regioni Puglia e Basilicata, presso le cui sedi potranno, ove specificato nell'ordine, essere direttamente eseguite le forniture oggetto di aggiudicazione. Gli ordini riguarderanno la quantità di volta in volta occorrenti in base alle reali esigenze, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura.

La consegna dei beni deve essere effettuata nel tempo, nel luogo, nelle quantità e con le modalità indicate nell'ordine. I prodotti indicati dall'Istituto come «urgenti» dovranno essere consegnati entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine, salvo diverso accordo con l'Istituto. I suddetti termini, al fine dell'esecuzione della fornitura, sono da intendersi «termine essenziale» ex art. 1457 del Codice Civile.

L'Istituto potrà richiedere il differimento della consegna per un periodo massimo di 60 giorni solari e consecutivi, senza che l'affidatario possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Le consegne deve essere effettuate nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi.

Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto.

Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna.

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento di trasporto e devono riportare il numero dell'ordine attribuito dall'Istituto.

La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso le sedi indicate e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione.

Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, oppure dal corriere incaricato della consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il danneggiamento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi indicati.

I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:

- per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto.
- per la rispondenza dei quantitativi ordinati: le contestazioni dovranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni dalla firma del documento interno di ricezione della merce da parte della Struttura destinataria (dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi).

Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Responsabile del Servizio interessato all'utilizzo o da persona da questi delegata oppure dal personale del Magazzino.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dal personale dell'Istituto, non esonererà la ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti e/o occulti del prodotto consegnato.

Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Istituto avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate conformi solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo.

Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato l'Istituto respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi, salvo diverso accordo con l'Istituto) con altra pienamente rispondente. In caso contrario l'Ente si riterrà autorizzato a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura potrà essere adottata anche per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Ente.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.

I motivi di forza maggiore costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o esecuzione, se comprovati e accettati dall'Istituto. In tal caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la risoluzione del contratto, entro 5 giorni dal suo verificarsi, salvo quanto diversamente pattuito con l'Istituto.

ART. 2 – PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi offerti, al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna in magazzino, etc., si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

La fatturazione dovrà essere riferita ad ogni singola consegna. I pagamenti delle forniture saranno effettuati entro 60 giorni fine mese dalla presentazione delle fatture, sempre che a tale data la fornitura sia risultata regolare. Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero d'ordine di riferimento, l'esatto indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG (Codice Identificativo Gara) e l'eventuale CUP (Codice Unico di Progetto) indicati sull'ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento.

La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 3 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

ART. 4 – INADEMPIENZE, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione delle penalità nel caso di:

- a. ritardi nell'esecuzione della fornitura;
- b. ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi in fase di esecuzione della fornitura.

Nel caso di rilevata difformità dei beni forniti rispetto alle caratteristiche previste, l'Istituto ha diritto di respingere la fornitura ed il fornitore ha l'obbligo di provvedere, nel termine di 15 giorni, alla sua sostituzione con beni rispondenti ai requisiti di gara.

In caso di mancata sostituzione l'Istituto può provvedere all'acquisto di beni simili sul mercato, ponendo a totale carico del fornitore inadempiente le maggiori spese sostenute. A quest'ultimo è imposta, inoltre, una penalità pari al 5% dell'importo della merce non consegnata. Dopo il 15° giorno di ritardo l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto e incamerare il deposito cauzionale.

L'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di messa in mora e di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, salva ogni altra azione che questa

Amministrazione riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguiti e dei mancati guadagni;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) nel caso di cessione dell'azienda o subappalto non autorizzati dall'Istituto;
- e) per motivi di interesse pubblico;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia del contratto e delle sua esecuzione;
- g) nel caso l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo di cui ai precedenti commi del presente articolo;
- h) nel caso in cui i laboratori riscontrino una falsa positività $>0,05\%$ su campioni esaminati nel corso di un anno.

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

ART. 5 - CONSEGNA DEL PRODOTTO

Il materiale oggetto della presente gara dovrà essere consegnato presso il magazzino della sede centrale dell'Istituto o presso le sezioni diagnostiche periferiche, entro il termine massimo di 40 (quaranta) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data d'inoltro dell'ordine, salvo che l'inadempimento temporaneo della prestazione contrattuale sia da imputare ad eventi eccezionali indipendenti dalla volontà del fornitore.

L'aggiudicatario sarà tenuto a consegnare il bene rispondente per qualità e quantità a quelle indicate in offerta e nell'ordine.

Il documento di trasporto che accompagna la merce consegnata (d.d.t.) dovrà riportare i riferimenti dell'ordine o del contratto di fornitura, il CIG e l'esatta indicazione della merce consegnata così come indicata nell'offerta di gara in modo da consentire l'immediata identificazione. La firma apposta sul documento di trasporto non solleva il fornitore per vizi apparenti od occulti della merce non rilevati all'atto della consegna e non attesta in alcun modo la regolarità della fornitura; pertanto determina solamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti.

L'Istituto potrà, per proprie particolari esigenze, richiedere il differimento della consegna per un periodo comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data prevista, senza che possa essere addebitato alcun onere o spesa.

F.to Dr. Nicola Cavaliere

PER ACCETTAZIONE

(data)

LA DITTA: _____
(Timbro e firma del legale rappresentante)